

D.G. Agricoltura

D.d.s. 15 dicembre 2016 - n. 13307
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2017 per la Misura 12 - Sottomisura 12.1 pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 POLITICHE AGROAMBIENTALI,
 USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque» del sopraccitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno occasionati, nelle zone interessate, dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito della Decisione

di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla Commissione Europea;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 7481 del 29 luglio 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 12 - sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 12 - sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000», attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1, composto di n. 61 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000,00 Euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. del 31 maggio 2016 n. 5227;

DECRETA

1. di approvare il bando per l'anno 2017 della Misura 12 - sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» di cui all'allegato 1, composto di n. 61 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura.

Il dirigente
 Stefano Agostoni

_____ • _____

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 12

SOTTOMISURA 12.1

Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000

Operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere"

Operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

Operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

Operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ANNO 2017

INDICE

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL TESTO

1. OBIETTIVI
2. COSA VIENE FINANZIATO
3. CONDIZIONALITA'
4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI OBBLIGHI
 - 4.1 OPERAZIONE 12.1.01 – SALVAGUARDIA DI TORBIERE
 - 4.2 OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI.
 - 4.3 OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI.
 - 4.4 OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.
5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
6. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
7. CONTROLLI
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO
9. RICORSI
10. SANZIONI
11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
12. RIFERIMENTI NORMATIVI
13. RIEPILOGO TEMPORISTICHE

ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA.
- ALLEGATO B REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI DELLE CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI COLTURALI.
- ALLEGATO C ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI.

Glossario dei principali acronimi e definizioni utilizzati nel testo

Art.:	Articolo
ATS:	Agenzia di Tutela della Salute
BCAA:	Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL:	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA:	Centro Assistenza Agricola
CRS/CNS:	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.lgs.:	Decreto legislativo
D.P.R.:	Decreto Presidente della Repubblica
DGR:	Deliberazione Giunta Regionale
DM:	Decreto Ministeriale
EFA:	Ecological Focus Area

GIS:	Geographic information system
Greening:	Obblighi di natura ambientale definiti nel reg. (UE) n. 1307/2013 art. 43, al cui rispetto è legata la corresponsione di quota parte del premio Pagamenti Diretti
Ha:	Ettaro
Imprenditore agricolo:	art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. <i>omissis</i> "
L.r.:	Legge Regionale
OPR:	Organismo Pagatore Regionale
PEC:	Posta elettronica certificata
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE:	Regolamento della Unione Europea
Sis.Co.:	Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
Società cooperative agricole:	le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
s.m.i.:	Successive modiche e integrazioni
UB:	Unità di Bestiame
U.T.R.:	Ufficio Territoriale Regionale

LE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLA SOTTOMISURA 12.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA CAMPAGNA 2017.

PARTE GENERALE

1. OBIETTIVI

La sottomisura 12.1 "Pagamenti compensativi per zone agricole Natura 2000" intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, atti a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.

Tali vincoli infatti possono comportare per l'impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di "svantaggio" rispetto alle imprese al di fuori di tali aree. Queste condizioni di svantaggio per le imprese agricole che operano nei siti Natura 2000, dovute al rispetto dei vincoli previsti dai piani di gestione e/o dalle misure di conservazione, si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese poste al di fuori dei siti, che non devono rispondere alle stesse regole.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 12 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura"

Focus area 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale:

- Ambiente, grazie all'adozione di impegni che garantiscono la salvaguardia degli elementi di pregio che costituiscono le aree Natura 2000 ed un minore impatto ambientale dell'agricoltura in aree di particolare importanza per la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare della biodiversità.
- Adattamento ai cambiamenti climatici in quanto, grazie al mantenimento della biodiversità, si garantisce la resilienza dei territori interessati.

2. COSA VIENE FINANZIATO

La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle misure di conservazione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra richiamati.

Tali obblighi vanno al di là di quelli previsti:

- Dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui all'art. 94 e all'Allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013 declinate a livello nazionale dal DM 3536/2016 e a livello regionale con DGR n. X/4985 del 30/03/2016.
- Dai pertinenti "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima" di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con DGR n. 3232 del 06/03/2015 e DGR n. 3697 del 12/06/2015. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità collegata alla presente sottomisura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in allegato A.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 7 "Controlli".

4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI OBBLIGHI

La misura 12, sottomisura 12.1, è articolata in quattro operazioni, come segue:

12.1 "Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000":

- 12.1.01 Salvaguardia di torbiere;
- 12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti, molinieti;
- 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali;
- 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della biodiversità.

4.1 OPERAZIONE 12.1.01 - SALVAGUARDIA DI TORBIERE

4.1.1 OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende salvaguardare le aree di torbiera e le zone umide con vegetazione di particolare pregio (habitat 3130, 7110*, 7140, 7150 e 7230), che potrebbero essere danneggiate dal calpestio del bestiame se non adeguatamente protette durante il periodo di pascolamento; in questo modo si vuole conservare l'integrità di aree ad alto valore naturalistico, che potrebbero degradarsi se utilizzate indiscriminatamente per il pascolo del bestiame.

Le torbiere sono notoriamente accumulatori di carbonio atmosferico grazie alla loro capacità di accumulare la lettiera vegetale in forma di "torba". Una loro non conservazione rischia di trasformare le torbiere in fonte che libera anidride carbonica con conseguenti effetti negativi sul clima.

4.1.2 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

4.1.2.1 Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere", sono i seguenti:

1. **Divieto di pascolamento sulle torbiere** ricadenti negli habitat 3130, 7110*, 7140, 7150, e 7230.

Le torbiere devono risultare protette dal pascolamento laddove il caricamento delle superfici viene effettivamente realizzato.

A dimostrazione della presenza di bestiame nell'anno in cui viene richiesta l'indennità farà fede il registro di alpeggio presente nella banca dati nazionale (BDN).

2. **Obbligo di posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di monticazione** a protezione delle aree interessate.

Per "recinzioni fisse" si intendono recinzioni elettrificate che devono essere posate prima o contestualmente all'avvio del periodo di monticazione e devono rimanere in loco per tutta la durata dello stesso. Tali recinzioni sono rimovibili al termine della monticazione.

Le recinzioni dovranno essere mantenute in efficienza e posate in modo da ricomprendere l'area preservata dal pascolamento.

NOTA BENE:

Tra gli obblighi dell'operazione il mancato rispetto del divieto di pascolamento sulle torbiere (obbligo 1) compromette in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione; qualora si riscontri che l'obbligo 1 risulti violato per una superficie pari ad almeno il 30% della superficie sotto impegno, l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio.

4.1.2.2 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.01 anche gli impegni a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere", **per le medesime superfici e le medesime colture NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

4.1.3 ENTITÀ DELL'INDENNITA' ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **170 €/ha**.

La superficie oggetto di indennità è esclusivamente quella delimitata come torbiera.

L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

4.1.3.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 12.1.01 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto l'indennità dell'operazione 12.1.01 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

4.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

4.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.01 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽¹⁾

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria; tale requisito deve essere posseduto anche dai richiedenti con sede legale nel Comune di Livigno.

I richiedenti devono inoltre essere allevatori di bestiame (Bovini/bufalini, Equidi, ovini e caprini) registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) con centro aziendale zootecnico in Lombardia.

Per allevatore di bestiame si intende il titolare di una impresa agricola con:

- Codice di allevamento attivo al 1/1/2017 e un codice allevamento di alpeggio su cui insiste la superficie richiesta a premio;
- Consistenza media dichiarata dell'allevamento per l'anno in corso maggiore di zero.

4.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La presente operazione si applica a tutte le superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali siano stati riconosciuti presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- Habitat 3130 acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli isoeto-nanojuncetea;
- Habitat 7110* torbiere alte attive;
- Habitat 7140 torbiere di transizione e instabili;
- Habitat 7150 depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;
- Habitat 7230 Torbiere basse alcaline.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.1.2.1. (vedi allegato C)

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C per la presente operazione, in quanto per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.1.2.1.;
3. essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro ed intersecare le cartografie degli habitat sovrapposti;

¹ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017. La conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi:
 - i terreni a pascolo per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2017 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame qualora la fine della monticazione sia successiva al 30 settembre;
 - i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a **100 mq**.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

4.1.5 DOCUMENTAZIONE

4.1.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione

4.1.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare copia del modello 7 o del modello 4 rilasciato dalla ATS competente ed il registro di alpeggio, attestanti la movimentazione del bestiame nelle zone oggetto di sostegno.

4.2 OPERAZIONE 12.1.02 - CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI.

4.2.1 OBIETTIVI

L'operazione ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione di un habitat di interesse comunitario che rappresenta una importante area umida caratterizzata da una vegetazione peculiare, di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea* (L.) Moench, ma anche di *Genziana pneumonanthe* L., *Hypericum tetrapterum* Fries, *Allium angulosus* L., *Parnassia palustris* L., *Selinum carvifolia* L.

Ritenendo importante ai fini ambientali la conservazione di tali habitat, gli Enti Gestori delle Aree Natura 2000 ove l'habitat è presente hanno ritenuto opportuno inserire nei propri Piani di gestione il divieto di modificare la destinazione d'uso di tali superfici che diversamente sarebbero state destinate ad ospitare, laddove possibile, colture a maggior reddito.

4.2.2 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

4.2.2.1 Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti", sono i seguenti:

1. Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.

Le superfici ad oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse da canneti, cariceti, molinieti.

NOTA BENE:

Il mancato rispetto dell'obbligo dell'operazione compromette in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione; qualora si riscontri che l'obbligo 1 risulti violato per una superficie pari ad almeno il 10% della superficie sotto impegno, l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio.

4.2.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 809/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.02 anche gli impegni a valere su altre Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti", **per le medesime superfici e le medesime colture SONO combinabili** con quelli previsti dalla Misura 10 operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti", **per le medesime superfici e le medesime colture NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.08;
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

4.2.3 ENTITA' DELL'INDENNITA' ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

4.2.3.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa alla presente operazione non viene pagata.

4.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

4.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽²⁾

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

4.2.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La presente operazione si applica a tutte le superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali sia presente e cartografato uno o più dei seguenti habitat:

- **Habitat 6410*** Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
- **Habitat Corine biotopes:**
 - 53.111 Phragmiteti inondati;
 - 53.14 Comunità elofitiche di media altezza;
 - 53.2151 Cariceti con Carex elata;
 - 53.218 Cariceti con Carex pseudocyperus;
 - 53.2192 Cariceti con Carex cuprina.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.2.2.1.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. ricadere negli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C per la presente operazione in quanto per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.2.2.1.;
3. essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro ed intersecare le cartografie degli habitat sovrapposti;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a **100 mq**.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

4.2.5 DOCUMENTAZIONE

4.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione.

² Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

4.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

4.3 OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI.

4.3.1 OBIETTIVI

L'operazione è volta alla conservazione ed al ripristino di un ambiente seminaturale (Habitat H6210) ritenuto di interesse prioritario in presenza di orchidee, di elevato interesse in termini di biodiversità floristica, importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica.

4.3.2 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

4.3.2.1 Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", sono i seguenti:

1. Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.

Le superfici ad oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse dalle coperture erbacee seminaturali.

NOTA BENE:

Il mancato rispetto dell'obbligo dell'operazione compromette in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione; qualora si riscontri che l'obbligo 1 risulti violato per una superficie pari ad almeno il 10% della superficie sotto impegno, l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio.

4.3.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 809/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.03 anche gli impegni a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", **per le medesime superfici e le medesime colture SONO combinabili** con quelli previsti **dalla Misura 10 operazione 10.1.09** "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali"

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", **per le medesime superfici e le medesime colture NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.09;
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

4.3.3 ENTITA' DELL'INDENNITA' ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

4.3.3.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa alla presente operazione non viene pagata.

4.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

4.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽³⁾

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

4.3.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La presente operazione si applica a tutte le superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali sia stato riconosciuto presente e cartografato l'Habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. ricadere nell'Habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C per la presente operazione in quanto solo per questi siti i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.3.2.1.;
3. essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro ed intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a **0,5 ha**.

l'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

4.3.5 DOCUMENTAZIONE

4.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione.

4.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

4.4 OPERAZIONE 12.1.04 - GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.

4.4.1 OBIETTIVI

L'intervento è volto a favorire una gestione naturalistica degli ambienti a prato ricadenti negli habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (Praterie montane da fieno), posti a quote altitudinali inferiori ai 1400 metri, finalizzata alla salvaguardia della fauna selvatica, in particolare dell'Averla piccola.

Promuovere la presenza e la conservazione dell'Averla piccola, ritenuta specie ombrello, significa incrementare nei suddetti habitat la presenza di insetti, rettili e micro mammiferi di cui essa si nutre, con un aumento sostanziale di biodiversità.

La gestione a scopo naturalistico dei prati viene attuata attraverso il mantenimento di alcune porzioni della superficie a prato non sfalciate, in cui la fauna selvatica, in particolare l'Averla Piccola, può trovare un ambiente favorevole alla sopravvivenza.

Per la presente operazione si fa riferimento alle superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nelle quali sia presente e cartografato uno o più dei seguenti habitat:

- Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine;
- Habitat 6520 Praterie montane da fieno.

4.4.2 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno **durata annuale** e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

4.4.2.1 Descrizione degli obblighi

Gli obblighi dell'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica", sono i seguenti:

1. **rinunciare al pascolamento** delle aree oggetto di impegno;
2. **mantenere porzioni di prato non sfalciate fino al 31 agosto** dell'anno, con le seguenti proporzioni: prato sfalciato **85 %**, prato non sfalciato **15 %**. Le aree non sfalciate devono essere preferibilmente fasce marginali, localizzate nei pressi di arbusti o siepi, laddove esistenti, che costituiscono un potenziale sito riproduttivo per l'avifauna.

NOTA BENE:

Qualora la porzione di prato non sfalciato risulti inferiore o uguale al 5% l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio in quanto si considera compromesso il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

³ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

4.4.2.2 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.04 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica", **per le medesime superfici e le medesime colture NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

4.4.3 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

4.4.3.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Gli impegni dell'operazione 12.1.04 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening. Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.

L'indennità dell'operazione 12.1.04 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

4.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

4.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽⁴⁾

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria; tale requisito deve essere posseduto anche dai richiedenti con sede legale nel Comune di Livigno.

4.4.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica in tutte le superfici a prato poste a quote inferiori ai 1400 metri di altitudine ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nei quali sia stati riconosciuti presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine;
- Habitat 6520 Praterie montane da fieno.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di Gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.4.2.1.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C per la presente operazione in quanto per questi siti Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono come obblighi cogenti gli obblighi di cui al paragrafo 4.4.2.1.;
3. essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro ed intersecare le cartografie degli habitat sovraccitati;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

⁴ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a **1 Ha**.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

4.4.5 DOCUMENTAZIONE

4.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la planimetria catastale dell'azienda (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici oggetto di impegno (file formato pdf; titolo "Planimetria") e dalla quale si evincano le superfici oggetto di sfalcio e quelle non sfalciate.

4.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- il registro delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando, opportunamente aggiornato.

5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2017 i soggetti individuati nelle singole operazioni della Misura 12 possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici della Misura, ai sensi dell'art.30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.2 Quando presentare la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro il **15 maggio 2017** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co. **a partire dal 03/04/2017**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017**.

5.3 A chi presentare la domanda

La domanda informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia con le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4.

5.4 Come presentare la domanda

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Si.Sco.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005 la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purchè generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,24, comma 4,28, comma 3, 32, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore **24.00.00 del 15 maggio 2016**. Le domande di modifica di cui al successivo paragrafo 5.5 devono essere presentate entro le ore **24.00.00** dei giorni previsti per le diverse tipologie. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

Si.Sco., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

5.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di sostegno già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 12 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le domande di modifica possibili sono quelle di seguito descritte.

5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2017, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.

La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2017**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.

5.5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 9 giugno 2017**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno, sono **irricevibili**.

5.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno meglio deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **1 luglio 2017**.

La domanda di ritiro totale può essere presentata in qualsiasi momento con l'eccezione sotto indicata.

Le domande di ritiro parziale e totale non possono essere ritenute ammissibili nei casi in cui a al beneficiario sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno/pagamento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

5.5.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - cambio richiedente/beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di richiedente/beneficiario) mediante apposita domanda da inserire in Sis.Co. allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del richiedente/beneficiario subentrante.

L'accoglimento della richiesta di cambio richiedente/beneficiario è competenza del Responsabile delle operazioni fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR.

Per le attività di valutazione della richiesta di cambio del richiedente il Responsabile delle operazioni si avvale degli Uffici Territoriali Regionali, Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il richiedente/beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il richiedente/beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il richiedente/beneficiario subentrante.

5.5.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di sostegno o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Le domande ammesse ai benefici della Misura 12 possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento qualora si riconosca un errore palese.

Il riconoscimento degli errori palesi è competenza del Responsabile delle operazioni fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR.

Sono errori palesi:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'azione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda iniziale, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa.

5.5.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatologia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore è competenza del Responsabile delle operazioni fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile delle operazioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche il Responsabile delle operazioni⁵ comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande di Misura 12.

6. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

6.1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2017 è pari a € 1.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

Qualora il totale degli indennizzi delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, con motivazione del Responsabile di Operazione, nel limite massimo del 15% della dotazione complessiva sopra richiamata.

6.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

6.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta a Regione Lombardia, Dire-

⁵ Il Responsabile delle operazioni è il Dirigente pro tempore della Direzione Generale Agricoltura - Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

zione Generale Agricoltura, che effettua tramite il sistema informativo Sis.Co. il controllo relativo alla ricevibilità e ammissibilità amministrativa della domanda, verificando in particolare:

- le caratteristiche del richiedente previste per ogni operazione;
- le caratteristiche delle superfici, delle colture e degli allevamenti laddove previsto;
- l'attribuzione della superficie richiesta a premio;
- la presenza della firma digitale.

6.4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile delle operazioni predispone l'elenco delle domande valide come restituite dal sistema informativo Sis.Co. e, previa validazione del Gruppo Tecnico, lo approva con proprio provvedimento entro il **31 luglio 2017**.

Il Gruppo Tecnico è costituito da:

1. Responsabile di Operazione
2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali (UTR) e della Provincia di Sondrio, di seguito denominati "i Dirigenti"

Il Responsabile di Operazione e i Dirigenti sono supportati nell'espletamento delle attività di propria competenza rispettivamente da: un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

6.5 Comunicazioni e pubblicazioni

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

7. CONTROLLI

Le domande di sostegno sono sottoposte a differenti controlli:

- controlli amministrativi⁶: il 100% delle domande di sostegno sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto;
- controlli in loco⁷: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (controlli di secondo livello).

7.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli obblighi

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli obblighi delle operazioni descritti al capitolo 4;
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

6 Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

7 Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

7.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e verranno declinati a livello regionale con successivi atti a seguito della emanazione dei provvedimenti nazionali.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **Difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014**;
- b) **Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli obblighi di misura, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità**, le cui conseguenze saranno declinate a livello regionale con successivi atti.
- c) **Ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 bis del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 bis del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per la misura di sostegno di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.
La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata;
2. Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata;
3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.
4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli obblighi di misura, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità.

Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità si applica quanto disposto dal DM n. 3536 del 08/02/2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" alla Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure" art. 13.

Il premio richiesto con la domanda di sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità (decadenza totale della domanda di sostegno).

Il mancato rispetto anche di una sola condizione di ammissibilità tra quelle previste per le singole operazioni descritte al paragrafo 3, comporta la decadenza totale della domanda.

Obblighi di misura, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

Al mancato rispetto degli impegni relativi:

- alle operazioni della Misura 12, descritti al precedente paragrafo 4,
- ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

si applica quanto disposto dal DM n. 3536 del 08/02/2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013" artt. 14, 15, 16 e 17.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni il sostegno viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della entità, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del DM n. 3536 del 08/02/2016, declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

Impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità il sostegno viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 3536 del 08/02/2016, dalla specifici provvedimenti successivi (circolare di AGEA coordinamento e Manuale OPR relativi alla condizionalità).

c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

9. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

10. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime di sostegno ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne ga-

rantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica S.p.A., nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁸ alla base del presente bando:

- Titolo III, Capo II, Articolo 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DGR n. X/4985/2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Modifiche ed integrazioni alla delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015".
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del

⁸ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

17 dicembre 2013".

- DM 08/02/2016 n.3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".

13. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014	Entro 15 maggio 2017
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno/pagamento presentate entro il 15/05/2017, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 31 maggio 2017
Presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2017
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 al 9 giugno 2017
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 1 luglio 2017
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 31 luglio 2017
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2017
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2017
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

— • —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque

Sottomisura 12.1. - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA.

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello regionale la Condizionalità è disciplinata dalla D.G.R. X/ 4985/2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Modifiche ed integrazioni alla delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015"

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA	
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.	
		CGO 5 (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.	
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5	
		CGO 7 (ex Atto A7)	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7	
		CGO 8 (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5	
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15	
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	
	BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
			CGO 12 (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
			CGO 13 (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

Criteria di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:
 - 2000 m slm per le Alpi Occidentali
 - 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando:

- al numeratore il numero medio delle UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo nell'effettivo periodo di pascolamento, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- al denominatore la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque

Sottomisura 12.1. - Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000

ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
3130	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7110	IT2040037	RIFUGIO FALK		SO
7140	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA
7140	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040003	VAL FEDERIA		SO
7140	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE		SO
7140	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO		SO
7140	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA		SO

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
7140	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI		SO
7140	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA		SO
7140	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE		SO
7140	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE		SO
7140	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PEDA ROSSA		SO
7140	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO		SO
7140	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO
7140	IT2040038	VAL FONTANA		SO
7140	IT2040039	VAL ZERTA		SO
7140	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7140	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PEDA ROSSA	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	SO
7140	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO	BS
7150	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
7230	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA
7230	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7230	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	PARCO DELL'OGLIO SUD	MN
7230	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGlio SUD	PARCO REGIONALE OGlio SUD	MN CR

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.02 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6410	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
6410	IT2010005	MONTE MARTICA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6410	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6410	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6410	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
CORINE	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI, VA
CORINE	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080015	SAN MASSIMO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV, VA, MI

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 20 dicembre 2016

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.03 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6210	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	MI VA
6210	IT2010018	MONTE SANGIANO		VA
6210	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA
6210	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
6210	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6210	IT2070402	ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	BS
6210	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	CR
6210	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA	BS CR
6210	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	BS CR
6210	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	CR BS
6210	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	PARCO DELL'OGGIO NORD	CR
6210	IT20A0019	BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	BS CR
6210	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO	MN

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6510	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6510	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6520	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO